(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI							
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI							
MINISTERO DEL TESORO	57.596	132.788	105.192	57.596	57.596	0	0
Totale SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	57.596	132.788	105.192	57.596	57.596	0	0
Totale SERVIZI NON OSPEDALIERI	57.596	132.788	105.192	57.596	57.596	0	0
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI							
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI							
MINISTERO DELLA DIFESA	102.201	102.045	17.043	97.919	97.919	80.219	12.046
Totale SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	102.201	102.045	17.043	97.919	97.919	80.219	12.046
7.3.2 SERVIZI OSPEDALIERI SPECIALISTICI							
MINISTERO DEL TESORO	1.000	1.485	485	1.000	1.000	1.000	485
Totale SERVIZI OSPEDALIERI SPECIALISTICI	1.000	1.485	485	1.000	1.000	1.000	485
Totale SERVIZI OSPEDALIERI	103.201	103.530	17.528	98.919	98.919	81.219	12.531
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA							
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA							
MINISTERO DELLA DIFESA	51.719	51.719	47	51.711	51.711	51.679	33
MINISTERO DELLA SANITA'	573.786	434.738	90.164	556.947	369.497	331.197	50.310
Totale SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	625.504	486.456	90.211	608.658	421.207	382.876	50.344
Totale SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	625.504	486.456	90.211	608.658	421.207	382.876	50.344
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'							
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'							
MINISTERO DELLA SANITA'	881.014	942.694	400.423	876.800	876.800	634.082	230.549
Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	881.014	942.694	400.423	876.800	876.800	634.082	230.549
Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	881.014	942.694	400.423	876.800	876.800	634.082	230.549

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
MINISTERO DEL TESORO	50.088.674	47.614.402	31.271.621	48.344.691	48.344.691	14.502.155	30.394.334
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	64.119	66.001	30.542	64.119	64.119	33.609	15.921
MINISTERO DELLA SANITA'	395.489	429.701	153.568	372.877	372.877	270.662	75.372
Totale SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	50.548.282	48.110.103	31.455.731	48.781.687	48.781.687	14.806.426	30.485.627
Totale SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	50.548.282	48.110.103	31.455.731	48.781.687	48.781.687	14.806.426	30.485.627
Totale SANITA'	52.532.867	50.096.437	32.112.182	50.690.101	50.502.651	16.159.789	30.781.365
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
8.1 ATTIVITA' RICREATIVE							
8.1.1 ATTIVITA' RICREATIVE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	319.207	283.646	1.163.951	318.698	318.698	11.134	182.102
MINISTERO DEL TESORO	6.448.217	6.448.217	0	6.448.217	6.448.217	6.448.217	0
Totale ATTIVITA' RICREATIVE	6.767.424	6.731.862	1.163.951	6.766.915	6.766.915	6.459.350	182.102
Totale ATTIVITA' RICREATIVE	6.767.424	6.731.862	1.163.951	6.766.915	6.766.915	6.459.350	182.102
8.2 ATTIVITA' CULTURALI							
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.362.934	1.705.882	1.037.224	1.354.892	1.042.992	766.203	413.340
MINISTERO DEL TESORO	16.000	24.679	5.340	16.000	16.000	15.000	4.340
MINISTERO DELLE FINANZE	28.114	27.662	4.579	27.974	27.955	24.693	2.781
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17.652	17.685	33	17.402	17.402	16.176	33
MINISTERO DEGLI INTERNI	0	27.500	27.500	0	0	0	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	171.593	189.713	95.491	171.593	171.593	63.807	56.787
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	8.432	8.836	3.216	7.364	6.833	5.837	1.093
MINISTERO DELLA DIFESA	6.467	6.467	7	6.466	6.466	6.462	5
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	2.695.488	3.726.069	2.210.272	2.550.489	2.429.305	1.607.575	1.268.832
Totale ATTIVITA' CULTURALI	4.296.681	5.732.494	3.383.660	4.152.181	3.718.546	2.505.753	1.745.211
Totale ATTIVITA' CULTURALI	4.296.681	5.732.494	3.383.660	4.152.181	3.718.546	2.505.753	1.745.211

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA							
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	921.134	1.432.630	1.066.324	899.424	581.389	74.352	292.495
MINISTERO DEL TESORO	187.066	237.094	89.549	186.739	186.739	138.639	1.743
MINISTERO DELLE FINANZE	2.556.804	2.506.325	427.762	2.556.734	2.556.724	2.241.079	263.150
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	34.049	35.221	2.352	32.891	32.377	25.583	2.040
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	14.165	17.863	22.827	13.635	13.635	7.783	6.820
Totale SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	3.713.218	4.227.134	1.606.813	3.689.423	3.370.863	2.487.436	566.247
Totale SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	3.713.218	4.227.134	1.606.813	3.689.423	3.370.863	2.487.436	566.247
8.4 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'							
8.4.1 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'							
MINISTERO DEL TESORO	1.705.073	1.706.573	4.000	1.454.257	1.454.257	1.451.637	4.000
MINISTERO DEGLI INTERNI	57.112	57.896	3.649	47.163	46.690	42.926	4.735
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	22.027	27.216	14.451	22.031	19.031	7.437	11.194
Totale SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'	1.784.212	1.791.685	22.100	1.523.451	1.519.978	1.502.000	19.929
Totale SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'	1.784.212	1.791.685	22.100	1.523.451	1.519.978	1.502.000	19.929
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.193	1.862	1.222	1.139	1.138	445	373
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	91.420	106.112	27.775	76.075	76.075	69.499	4.124
Totale RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	92.613	107.954	28.997	77.213	77.213	69.944	4.497
Totale RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	92.613	107.954	28.997	77.213	77.213	69.944	4.497
Totale ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	16.654.148	18.591.129	6.205.522	16.209.183	15.453.516	13.024.483	2.517.985
9 ISTRUZIONE							
9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA							
9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	22.537.155	22.726.879	432.953	21.793.644	21.776.611	21.503.376	3.016.347
Totale ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA	22.537.155	22.726.879	432.953	21.793.644	21.776.611	21.503.376	3.016.347

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
Totale ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA							
	22.537.155	22.726.879	432.953	21.793.644	21.776.611	21.503.376	3.016.347
9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA							
9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI GENERALI							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	22.282.518	22.402.166	278.602	20.308.321	20.295.977	20.047.125	1.586.508
Totale ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI GENERALI							
	22.282.518	22.402.166	278.602	20.308.321	20.295.977	20.047.125	1.586.508
9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI PROFESSIONALI E TECNICI							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	15.230.788	15.296.058	256.101	13.751.977	13.744.725	13.453.340	939.067
Totale ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI PROFESSIONALI E TECNICI							
	15.230.788	15.296.058	256.101	13.751.977	13.744.725	13.453.340	939.067
Totale ISTRUZIONE SECONDARIA							
	37.513.305	37.698.224	534.703	34.060.298	34.040.701	33.500.465	2.525.574
9.3 ISTRUZIONE SUPERIORE							
9.3.1 ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA DI GRADO SUPERIORE							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	576.585	578.363	14.339	542.973	542.973	531.217	43.882
MINISTERO DELLA DIFESA	19.721	22.153	3.432	19.721	19.721	19.721	514
Totale ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA DI GRADO SUPERIORE							
	596.306	600.517	17.772	562.694	562.694	550.938	44.395
9.3.2 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-LAUREA							
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	532	655	356	507	507	216	183
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	11.384.807	10.699.043	6.007.489	11.379.354	11.379.354	5.039.156	5.566.695
Totale ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-LAUREA							
	11.385.339	10.699.698	6.007.845	11.379.860	11.379.860	5.039.372	5.566.878
Totale ISTRUZIONE SUPERIORE							
	11.981.645	11.300.215	6.025.617	11.942.554	11.942.554	5.590.310	5.611.273
9.6 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
9.6.1 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	13.915	11.915	2.289	13.624	13.624	7.224	968
Totale RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
	13.915	11.915	2.289	13.624	13.624	7.224	968
Totale RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
	13.915	11.915	2.289	13.624	13.624	7.224	968

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
9.7 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
9.7.1 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
MINISTERO DEL TESORO	730.000	730.300	300	647.408	647.408	647.408	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	162.278	173.031	10.859	147.863	147.798	140.789	4.058
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	200	200	0	200	200	200	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	36.596	44.174	50.120	36.740	36.740	2.635	26.514
Totale ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
	929.074	947.705	61.279	832.212	832.146	791.032	30.573
Totale ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
	929.074	947.705	61.279	832.212	832.146	791.032	30.573
Totale ISTRUZIONE							
	72.975.094	72.682.938	7.056.841	68.642.331	68.605.636	61.392.407	11.184.735
10 PROTEZIONE SOCIALE							
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'							
10.1.1 MALATTIA							
MINISTERO DEL TESORO	303	303	0	285	285	156	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	640	1.060	420	640	640	501	404
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	6.224	7.250	1.512	6.169	6.169	4.914	1.400
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	333	376	80	317	317	207	74
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	50	50	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	123	123	0	114	114	87	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	93.584	0	0	93.584	93.584	0	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	449	485	36	441	441	441	36
Totale MALATTIA							
	101.707	9.647	2.048	101.550	101.550	6.307	1.915
10.1.2 INVALIDITA'							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	42.268	40.625	71	42.080	42.080	21.112	89
MINISTERO DEL TESORO	128.473	144.088	20.160	90.157	90.157	71.021	17.272
MINISTERO DEGLI INTERNI	15.580.867	12.246.700	54	12.214.715	12.214.715	12.214.597	54
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	2.767	2.885	1.029	625	625	488	979
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	62.938	62.938	0	62.938	62.938	0	0
Totale INVALIDITA'							
	15.817.313	12.497.237	21.314	12.410.516	12.410.516	12.307.217	18.353

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
Totale MALATTIA E INVALIDITA'							
	15.919.020	12.506.884	23.362	12.512.065	12.512.065	12.313.526	20.269
10.2 VECCHIAIA							
10.2.1 VECCHIAIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.308	2.655	683	2.011	2.011	1.276	332
MINISTERO DEL TESORO	27.374.196	28.504.356	1.131.284	26.918.144	26.918.144	26.838.366	1.128.594
MINISTERO DELLE FINANZE	887.576	887.576	1.209	887.520	887.520	887.297	270
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	34.656	48.702	18.230	33.179	33.179	22.969	16.932
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	24.000	25.000	3.656	23.734	23.734	21.043	1.279
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	35.135	54.851	63.096	32.987	32.987	14.154	39.197
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	6.782	6.814	32	6.782	6.782	6.803	32
MINISTERO DELLA DIFESA	2.326.556	2.302.858	288.784	2.247.738	2.247.738	1.817.997	284.275
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	44.488.495	44.488.495	0	44.488.495	44.488.495	44.448.272	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	2.700	3.154	761	2.608	2.608	2.189	651
Totale VECCHIAIA							
	75.182.405	76.324.461	1.507.735	74.643.197	74.643.197	74.058.366	1.471.562
Totale VECCHIAIA							
	75.182.405	76.324.461	1.507.735	74.643.197	74.643.197	74.058.366	1.471.562
10.3 SUPERSTITI							
10.3.1 SUPERSTITI							
MINISTERO DEL TESORO	5.000	5.000	0	0	0	0	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	191	191	0	0	0	0	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
Totale SUPERSTITI							
	5.191	5.191	0	0	0	0	0
Totale SUPERSTITI							
	5.191	5.191	0	0	0	0	0

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
10.4 FAMIGLIA							
10.4.1 FAMIGLIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31.718	31.249	75	31.505	31.505	30.691	51
MINISTERO DEL TESORO	162.049	162.049	0	0	0	0	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	11.413	11.583	169	10.802	10.802	5.229	166
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	864	421	86	624	624	67	82
MINISTERO DEGLI INTERNI	0	123	123	0	0	0	123
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	41	46	5	38	38	21	5
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	2	3	1	2	2	2	1
MINISTERO DELLA DIFESA	20.043	19.889	3.407	16.381	16.381	14.381	1.517
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	3.290.750	3.328.461	87.711	3.290.750	3.290.750	3.290.750	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	150	215	66	146	146	105	58
Totale FAMIGLIA	3.517.031	3.554.038	91.644	3.350.248	3.350.248	3.341.245	2.004
Totale FAMIGLIA	3.517.031	3.554.038	91.644	3.350.248	3.350.248	3.341.245	2.004
10.5 DISOCCUPAZIONE							
10.5.1 DISOCCUPAZIONE							
MINISTERO DEL TESORO	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	24.822	24.822	0	24.814	24.814	24.814	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	6.538.667	5.982.010	2.721.418	6.518.979	6.483.740	4.742.803	977.237
Totale DISOCCUPAZIONE	6.663.489	6.206.832	2.821.418	6.643.794	6.608.554	4.867.618	1.077.237
Totale DISOCCUPAZIONE	6.663.489	6.206.832	2.821.418	6.643.794	6.608.554	4.867.618	1.077.237
10.6 ABITAZIONI							
10.6.1 ABITAZIONI							
MINISTERO DEGLI INTERNI	100	0	500	100	100	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	7.030	2.492	0	0	0	0	0
Totale ABITAZIONI	7.130	2.492	500	100	100	0	0
Totale ABITAZIONI	7.130	2.492	500	100	100	0	0

(segue) **Tavola 3.24**

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	784.592	1.209.652	633.698	783.092	540.387	347.556	255.367
MINISTERO DEL TESORO	100.000	144.200	144.200	100.000	100.000	1.500	142.500
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.608	3.661	4.182	2.404	2.404	594	1.173
MINISTERO DEGLI INTERNI	319.593	331.438	61.028	277.109	274.380	211.267	53.682
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	190	190	0	190	190	190	0
Totale ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	1.206.984	1.689.141	843.107	1.162.796	917.361	561.108	452.722
Totale ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	1.206.984	1.689.141	843.107	1.162.796	917.361	561.108	452.722
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.772.166	2.880.595	1.771.497	1.771.601	1.081.935	710.124	793.488
MINISTERO DEL TESORO	1.159.220	1.463.307	335.304	1.020.653	991.937	924.391	266.848
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	150	300	150	150	150	150	150
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	200	200	0	0	0	0	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	3.338	39.382	541.561	3.173	3.173	2.889	36.096
MINISTERO DELLA DIFESA	30.291	30.650	10.125	30.283	30.283	16.472	10.111
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	6.953.056	7.047.720	667.974	6.940.044	6.937.872	6.553.072	62.657
MINISTERO DELLA SANITA'	29.488	29.488	0	29.151	29.151	29.104	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	0	6	6	0	0	0	0
Totale PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	9.947.909	11.491.647	3.326.617	9.795.053	9.074.500	8.236.202	1.169.351
Totale PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	9.947.909	11.491.647	3.326.617	9.795.053	9.074.500	8.236.202	1.169.351
Totale PROTEZIONE SOCIALE	112.449.158	111.780.685	8.614.383	108.107.253	107.106.026	103.378.063	4.193.143
Totale generale	1.130.803.845		175.532.636		1.052.814.895		103.962.289
		1.137.609.292		1.069.469.163		911.986.495	

Capitolo V

Attività normativa del Governo e Comitati interministeriali

Sommario: **1. Dati d'insieme.**
2. L'attività legislativa del Governo: *2.1 I decreti-legge; 2.2 I decreti legislativi.*
3. La valutazione delle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.
4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.
5. L'attività regolamentare del Governo: *5.1 Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme; 5.2 Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400 del 1988; 5.3 Le pronunce della Corte dei conti in materia regolamentare.*
6. I Comitati interministeriali.

1. Dati d'insieme.

Nel 1998, l'attività normativa del Governo si è espressa, per quanto risulta dall'esercizio del controllo svolto dalla Corte, attraverso 273 regolamenti[1], dei quali 34 pubblicati nei primi mesi del 1999.

Anno	Regolamenti
1994	258
1995	147
1996	182
1997	230
1998	273

Sono stati adottati, inoltre, 30 decreti-legge e 79 decreti legislativi, 10 dei quali relativi all'attuazione di norme degli statuti di regioni ad autonomia speciale.

[1] Il dato comprende sia i regolamenti emanati nel 1997 e pubblicati nel 1998, sia i regolamenti emanati nel 1998 e pubblicati nei primi mesi del 1999.

2. L'attività legislativa del Governo.

2.1 I decreti-legge.

2.1.1 Dei 30 decreti-legge emanati nel 1998 (allegati A e B), 18 sono stati convertiti in legge nel 1998 e nei primi mesi del 1999, con un tasso di conversione pari al 60% dei decreti complessivamente emanati (contro il 71% del 1997 ed il 15% del 1996).

Anno	d.l.	Variaz.	Conv. in legge	% di convers.
1994	327	-	84	26%
1995	296	-9,5%	65	22%
1996	361	22,0%	55	15%
1997	45	-87,5%	32	71%
1998	30	-33,3%	18	60%

Tale risultato conferma la tenuta della linea di rigore che fu assunta dalla Corte costituzionale nel 1995[2] e che culminò, alla fine del 1996, in una pronuncia[3] che escluse la legittimità costituzionale della iterazione e reiterazione dei decreti-legge, a meno che il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, fermo restando che tali motivi non possono, in ogni caso, essere ricondotti al mero fatto del ritardo conseguente alla mancata conversione del precedente decreto.

Il ridimensionamento della produzione normativa in via d'urgenza ha, dunque, portato, nel 1998, all'emanazione di una quantità di decreti-legge ancora inferiore (-15) a quella del 1997. Significativo, per altro verso, il dato concernente i decreti non convertiti (poco meno della metà di quelli complessivamente emanati), che trova spiegazione nella necessità di fronteggiare situazioni di emergenza sulle quali erano in corso di approvazione, da parte del Parlamento, norme di legislazione ordinaria, a loro volta sopravvenute prima che giungesse a scadenza il termine costituzionale per la conversione dei decreti-legge.

2.2 I decreti legislativi.

2.2.1 Particolarmente intensa, nel 1998, la produzione di leggi delegate (allegato C), che recano, fra l'altro, norme di attuazione delle deleghe legislative concesse al Governo dalla legge n. 59 del 1997 per il conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali (Capo I della legge) - compresa una serie di interventi sostitutivi nei confronti delle regioni che non hanno provveduto a disciplinare il riparto delle funzioni trasferite - e per la riorganizzazione dell'amministrazione statale (Capo II della legge); norme di completamento della riforma fiscale avviata dalla legge n. 662 del 1996; norme di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, in attuazione di deleghe legislative concesse al Governo negli anni precedenti.

Di rilievo, in particolare, le deleghe legislative esercitate per il riordino dell'amministrazione statale, non tutte - peraltro - contenute nella legge n. 59 del 1997. Fra il 1977 ed il 1998, sono stati, così, oggetto di riordini (sia pure a carattere non definitivo, in attesa della generale riforma dei ministeri richiesta dalla legge n. 59 del 1997) il Ministero della difesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Altro importante settore d'intervento della legislazione delegata, anch'esso oggetto di deleghe legislative concesse dalla legge n. 59 del 1997, è stato quello della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, al cui completamento hanno provveduto - prima - il d.lgs. n. 396 del 1997 e - poi - i d.lgs. n. 80 e 387 del 1998[4].

---

[2] Cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29, e 10 maggio 1995, n. 161.

[3] Corte cost., 24 ottobre 1996, n. 360.

La legge n. 50 del 1999 ha, ora, prorogato al 31 luglio 1999 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative concernenti l'attuazione della riforma amministrativa avviata nel 1997 e, in special modo, il riassetto organizzativo dell'amministrazione statale e degli enti pubblici, nonché il trasferimento di risorse umane e finanziarie dallo Stato alle regioni ed agli enti locali. Si tratta di un disegno tanto impegnativo quanto suscettibile di non lievi implicazioni finanziarie, la cui portata meriterebbe di essere apprezzata nel contesto di una valutazione circa l'esistenza di tutti i requisiti che sono in grado di condizionare l'effettività della riforma. Di qui, la opportunità che la Corte venisse investita del compito di valutare - con esito di referto e nel precipuo interesse del Parlamento, come del Governo - le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi che il Governo si accinge ad emanare (v. pure *infra*, par. 3).

Sono stati emanati, infine, dieci decreti legislativi (c.d. "superprimari") per l'attuazione degli statuti di autonomia delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta (in materia di controlli amministrativi e di impianti sciistici), Sardegna (in materia di controlli sugli atti amministrativi della regione e istituzione di zone franche) e Trentino-Alto Adige (in materia di radiotelevisione, demanio e patrimonio, beni storici e artistici, impiego provinciale).

Anno	Decreti legislativi
1994	57
1995	27
1996	46
1997	76
1998	86

3. La valutazione delle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.

La crescente produzione di decreti legislativi (molti dei quali ad elevato "peso specifico") dovrebbe favorire, da parte del Parlamento, l'uso della facoltà, a lui attribuita dall'art. 16 della legge n. 400 del 1998, di conoscere e apprezzare le implicazioni finanziarie dei decreti legislativi (oltre che dei decreti-legge), richiedendo alla Corte dei conti le sue valutazioni "in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere".

Si tratta di una norma che è rimasta, nei suoi dieci anni di vigenza, sostanzialmente quiescente; ma proprio questa circostanza induce la Corte a segnalare l'istituzionale opportunità che il Parlamento richieda alla Corte di formulare tempestivi apprezzamenti su eventuali oneri che sarebbero recati da decreti legislativi.

La necessità di valutare la congruità delle coperture dei decreti legislativi è all'origine, del resto, di una specifica norma della legge (in corso di pubblicazione) recante "Disposizioni in materia finanziaria e contabile", che prescrive, anche per gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie, l'obbligo della relazione tecnica (art. 3); mentre il d.d.l. A.C. 2732-ter, concernente integrazioni e modifiche alle disposizioni che regolano le modalità di assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura, legittima la Corte a riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delegazione[5].

[4] Sul tema v. pure, in questa relazione, il capitolo dedicato al "Personale".

[5] In argomento v. pure, in questa relazione, il capitolo dedicato a "Legislazione di spesa e mezzi di copertura".

4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.

4.1 E' proseguita, nel 1998, l'attività del Governo intesa a razionalizzare il processo di elaborazione normativa ed a semplificare il sistema normativo.

La legge n. 59 del 1997 attribuì al Governo il potere di emanare "regolamenti delegificanti" con riguardo a 112 procedimenti amministrativi, relativi ad una gamma vastissima di materie. Inoltre, previde (art. 20) l'approvazione di una "legge annuale di delegificazione e semplificazione", come strumento periodico di intervento sui procedimenti amministrativi mediante riduzione delle fasi procedimentali e dei tempi del loro esaurimento.

I regolamenti di delegificazione finora emanati sono oltre venti; per altri è in corso il procedimento di approvazione.

La prima legge di semplificazione è stata emanata nel 1999 (n. 50) e prevede, fra l'altro:

- 62 nuovi procedimenti (o gruppi di procedimenti) da semplificare e delegificare;
- l'individuazione, nell'opera di semplificazione, dei procedimenti che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali;
- l'estensione della semplificazione-delegificazione ai subprocedimenti che hanno ad oggetto le sanzioni amministrative;
- la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un "nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure", con compiti di supporto agli uffici legislativi della Presidenza e dei ministeri in ordine ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino;
- le caratteristiche della "relazione annuale di semplificazione" che il Governo deve inviare annualmente al Parlamento;
- la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei tempi e delle modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese;
- la possibilità per il Parlamento di richiedere al Presidente del Consiglio l'elaborazione di studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale;
- l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2001, di testi unici in numerose materie e di uno specifico testo unico in materia di pubblico impiego[6].

4.2 Un altro settore nel quale si esercita, ad un tempo, attività di delegificazione e di semplificazione è, da alcuni anni, quello delle direttive comunitarie soggette a recepimento nell'ordinamento interno.

In tale contesto, vanno segnalate le misure di adeguamento all'ordinamento comunitario recate dalle "leggi comunitarie" emanate nel 1998 e nel 1999.

La prima - legge 24 aprile 1998, n. 128 - ha consentito che, su di un totale di 116 direttive da essa considerate, 50 richiedano l'emanazione di decreti legislativi, mentre per 66 saranno sufficienti norme regolamentari o, secondo la volontà del Governo, atti amministrativi non regolamentari.

La seconda - legge 5 febbraio 1999, n. 25 - ha indicato 25 direttive da recepire mediante decreti legislativi, 3 mediante regolamenti governativi e 43 con regolamento ministeriale o - indifferentemente - con atto amministrativo non regolamentare.

La tabella che segue evidenzia l'utilizzazione, da parte delle ultime sei leggi comunitarie, dei diversi strumenti normativi prescelti per il recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie.

---

[6] V. pure il capitolo di questa relazione dedicato al "Personale".

	D.lgs.	Regol.	Atti amm.
l. 142/1992:	52	12	27
l. 489/1992:	20	7	3
l. 146/1994:	30	31	82
l. 52/1996:	27	6	38
l. 128/1998:	50	<----------66---------->	
l. 25/99:	25	3	
ID.:		<----------43---------->	

Se ne ricava che, sul totale degli atti comunitari di cui ciascuna legge ha previsto il recepimento, lo strumento del "decreto legislativo" è, ormai, impiegato in misura stabilmente inferiore (38% nella legge comunitaria 1994; 43% nella legge comunitaria 1995-97; 35% nella legge comunitaria 1999) rispetto al "regolamento" ed all' "atto amministrativo non regolamentare".

Da rilevare, peraltro, che la legge comunitaria 1999, al pari di quella 1995-97, rimette al Governo la decisione sul se determinate direttive debbano essere recepite mediante regolamento o mediante atto non regolamentare (il che conferma che, nella materia in esame, il legislatore considera - ormai - sostanzialmente equivalenti i due strumenti, sempre che il recepimento delle direttive non debba avvenire con atto di normazione primaria); in ogni caso, le amministrazioni competenti dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie "le fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti". Proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare possono essere avanzate alla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza.

Da rammentare, infine, che la legge n. 25 del 1999 (al pari delle due precedenti) autorizza il Governo ad emanare, entro due anni, "testi unici compilativi" (così definiti dall'art. 7) delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni che siano funzionali al predetto coordinamento (il che lascia dubitare che si tratti di testi meramente "compilativi"). Le analoghe previsioni contenute nelle precedenti leggi comunitarie non hanno avuto alcun seguito operativo.

5. L'attività regolamentare del Governo.

5.1 Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme.

L'allegato D riporta l'elenco dei regolamenti governativi e dei regolamenti ministeriali, pubblicati nel 1998 (anche se emanati nel 1997) e nei primi mesi del 1999, pervenuti al controllo della Corte e da questa ammessi a visto di legittimità.

Di essi, in particolare, 32 hanno riguardato l'organizzazione di uffici, 30 l'attuazione di direttive comunitarie, oltre 40 l'attuazione delle leggi n. 59 e 127 del 1997 e la semplificazione di procedimenti amministrativi (soprattutto in attuazione della legge n. 59 del 1997, ma anche di leggi diverse da questa). Gli altri riguardano i settori più diversi dell'attività economica e dei servizi, che risultano, così, sempre più estesamente regolati da normative secondarie, nell'ambito di principi generali definiti con leggi del Parlamento.

La crescente espansione della disciplina mediante norme secondarie di settori prima ordinati con norme di fonte legislativa è all'origine, negli ultimi due anni, del considerevole aumento della produzione regolamentare: +55,8% rispetto al 1996[7].

[7] L'aumento è stato del 4,3% nel 1998 rispetto al 1998, ma era stato del 49,3% nel 1997 rispetto all'anno precedente.

5.2 Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

La consueta rilevazione annuale della Corte sugli atti regolamentari e su quelli "sostanzialmente regolamentari" (benché non rivestiti della "forma" regolamentare) esprime la tendenza - in termini medi da alcuni anni a questa parte - ad osservare con un rilevante tasso di coerenza le regole della distinzione (e del regime procedimentale) fra atti di esercizio della potestà regolamentare, così come disciplinata dalla legge n. 400 del 1988, ed atti amministrativi generali (l'allegato E indica gli atti che con ragionevole approssimazione possono riguardarsi come regolamenti, ovvero come atti contenenti *anche* norme regolamentari, ma che sono stati emanati in difformità dalla menzionata legge n. 400 del 1988).

Risulta, invero, dal seguente prospetto che gli atti a contenuto sostanzialmente regolamentare, ma non "trattati" come regolamenti, erano, nel 1994, più che dimezzati rispetto al 1989; nel 1996 furono la metà di quelli del 1995 e passarono, in proporzione ai regolamenti emanati nei due anni, dal 31,3% a circa il 15%; nel 1997 e nel 1998 sono stati, rispettivamente, 44 e 38, corrispondenti, rispettivamente, al 19% ed al 16% dei regolamenti emanati in ciascuno dei due anni.

Anno	Regolamenti	Atti sostanzialmente regolamentari
1989	66	108
1990	129	62
1991	126	69
1992	133	59
1993	111	48
1994	261	52
1995	147	46
1996	154	23
1997	230	44
1998	239	38

Una rilevante novità - già segnalata nella relazione dello scorso anno - è stata introdotta, in materia di regolamenti di organizzazione, dalla legge n. 59 del 1997 (art. 13). Questa ha stabilito che, d'ora in avanti, l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali siano definiti mediante "regolamenti delegificanti", con l'osservanza di una serie di criteri direttivi fra i quali, di particolare importanza, quelli che riguardano la individuazione - con gli stessi regolamenti - degli uffici di livello dirigenziale generale (centrali e periferici), degli strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati, delle piante organiche[8]. Inoltre, nell'intento di rendere più flessibile l'organizzazione dei ministeri, la legge ha previsto che i regolamenti generali di organizzazione rinviino a "decreti ministeriali di natura non regolamentare" per l'assetto delle unità dirigenziali comprese negli uffici dirigenziali generali. A garanzia del processo di delegificazione è, poi, prescritto che i regolamenti siano sottoposti, prima della loro emanazione, all'esame delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Tale nuova impostazione dell'organizzazione ministeriale si inserisce nella tendenza ad accrescere la capacità di adattamento delle amministrazioni rispetto ai compiti loro affidati dal Parlamento, il quale - pertanto - viene opportunamente messo in condizione di interloquire con il Governo circa le soluzioni organizzative che i ministeri ritengano di adottare per conseguire gli obiettivi e i risultati a ciascuno assegnati. In questa prospettiva, è agevole prevedere - per un verso - un consistente incremento della produzione regolamentare sul versante dell'organizzazione amministrativa di vertice (con auspicabili effetti di decongestione sull'attività di produzione legislativa) e - per altro verso - l'abbandono dello strumento

[8] Sulle quali v., in questa relazione, il capitolo dedicato al "Personale", par. 6.3.

regolamentare per la disciplina dei minori aspetti dell'organizzazione (laddove, oggi, molti regolamenti di organizzazione riguardano proprio questi aspetti).

Esigenze di conoscenza e di trasparenza degli atti di natura organizzativa, unitamente alla rilevante moltiplicazione di tali atti ai diversi livelli di "fonti normative", richiedono - ad avviso della Corte - che non si trascuri la necessità di una loro adeguata pubblicità mediante l'inserimento nella "prima parte" della Gazzetta Ufficiale, fra l'altro dedicata - in base alla legge n. 839/94[9] - agli atti di pubbliche autorità "che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso".

5.3 Le pronunce della Corte dei conti in materia regolamentare.

Numerose, nel 1998, le pronunce rese dalla Corte a riguardo della legittimità di regolamenti governativi. Fra di esse, particolare rilievo assumono le deliberazioni della Sezione di controllo che hanno avuto ad oggetto regolamenti c.d. delegificanti, emanati in attuazione di norme legislative che, in materie non coperte da riserva di legge, consentono l'emanazione di atti regolamentari, alla cui entrata in vigore consegue - in virtù della legge che autorizza il regolamento - l'abrogazione delle eventuali norme legislative preesistenti[10].

Di rilievo, in particolare, due pronunce.

La prima (del. n. 13 del 1998) ha dichiarato non conformi a legge le disposizioni di un regolamento "delegificante" (concernente la collocazione del personale dipendente dai collegi e dagli ordini professionali nel comparto di contrattazione collettiva degli "enti pubblici non economici", la rilevazione dei carichi di lavoro nelle federazioni e nei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, la pianta organica ed il trattamento economico del personale dirigente degli ordini, dei collegi, delle federazioni e dei consigli nazionali) che: *a)* si proponevano di disciplinare materie, o ambiti di materie, rimessi - da norme di legge diverse da quella che legittimava il regolamento - a regolamenti ministeriali (e, cioè, a fonte subordinata rispetto al regolamento governativo) o alla contrattazione collettiva; *b)* estendevano il proprio ambito di applicazione a soggetti non espressamente contemplati dalla legge che autorizzava il regolamento "delegificante". Ha osservato la Sezione di controllo che le disposizioni *sub a)* finivano per occupare "spazi" che specifiche norme di legge riservavano ad altre fonti di disciplina (regolamento ministeriale, contratto collettivo) e che, se appropriati da norme di fonte superiore, avrebbero, per l'avvenire, irreversibilmente impedito, alle fonti di livello inferiore, di intervenire su quelle materie. Le disposizioni *sub b)* sono state, invece, censurate per esorbitanza del regolamento dall'ambito oggettivo stabilito dalla legge[11].

La seconda pronuncia (del. n. 114 del 1998) ha ritenuto non conforme a legge il "regolamento di delegificazione" che, essendo autorizzato dalla legge a semplificare aspetti procedimentali di una materia, introduceva nella disciplina di questa modificazioni di carattere sostanziale che altre disposizioni di legge demandavano ad uno specifico regolamento delegificante, da adottare con diverso procedimento. Si trattava del regolamento per la semplificazione del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (adottato ai sensi dell'art. 20, comma 8, legge n. 59 del 1997), che recava, però, disposizioni di carattere sostanziale, intese a configurare il nuovo sistema di qualificazione delle imprese nella materia dei lavori pubblici (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000), sostituendo l'attuale disciplina fondata sull'iscrizione all'Albo (in tal senso dispone la legislazione sui lavori pubblici, con la

---

[9] "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

[10] V. le delib. Sez. contr. Stato 6 febbraio 1998, n. 13; 14 aprile 1998, n. 29; 17 aprile 1998, n. 30; 12 ottobre 1998, n. 114; 13 novembre 1998, n. 121.

[11] Per analoghe fattispecie, nelle quali il governo aveva disciplinato con proprio regolamento oggetti (inerenti all'organizzazione dei ministeri) che, in base a specifiche disposizioni di legge, avrebbero dovuto essere ordinati con regolamento ministeriale, v. Sez. contr. Stato, 21 marzo 1994, n. 17 (sull'ordinamento degli uffici periferici del Ministero del lavoro) e 24 novembre 1995, n. 149 (sul servizio di controllo interno del Ministero della sanità).

c.d. "legge Merloni" n. 109 del 1994, la legge n. 216 del 1995 e la legge n. 415 del 1998). Il regolamento è stato, dunque, dichiarato non conforme a legge sotto due profili: da un lato, perché introduceva norme sostanziali, mentre avrebbe dovuto limitarsi a semplificare meri aspetti procedurali; dall'altro, perché, con ciò stesso, invadeva il campo che le leggi n. 109 del 1994 e n. 216 del 1995 riservano ad altro regolamento, della medesima natura, ma da adottare con un procedimento diverso (l'art. 2 della recente legge n. 415 del 1998, ad ulteriore modifica dell'art. 8 della legge n. 109 del 1994, prevede, per l'emanazione del regolamento in questione, anche il concerto del Ministero del lavoro e il parere delle competenti commissioni parlamentari).

L'intervento della Corte è valso, pertanto, a riportare entro i limiti legislativamente autorizzati dalla legge il potere esercitato con l'emanazione del regolamento per l'iscrizione all'Albo dei costruttori, restituendo altresì al procedimento *ex* art. 8 legge n. 109 del 1994 (ora *ex* art. 2 legge n. 415 del 1998) la definizione del sistema di qualificazione delle imprese che il regolamento in discorso aveva indebitamente disciplinato.

Altre pronunce della Corte hanno riguardato:

- il regolamento concernente l'organizzazione dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali[12], in ordine al quale le Sezioni riunite, in sede di registrazione con riserva, hanno - da una parte - confermato l'avviso della Sezione di controllo circa le modalità di determinazione della retribuzione spettante ai componenti del collegio dei garanti e - dall'altra - hanno riconosciuto al Garante una potestà di autoorganizzazione, a carattere integrativo rispetto al regolamento governativo previsto dalla legge per l'organizzazione di questa autorità[13];

- il regolamento concernente la concessione di ausili finanziari alle imprese editoriali[14], che le Sezioni riunite hanno poi ammesso a visto con riserva quanto alle norme relative a presupposti e procedimento per la concessione dei contributi, oltre che a talune categorie di loro beneficiari[15];

- il regolamento concernente il censimento dell'industria e dei servizi per l'anno 1996[16], censurato con riguardo al "campo di osservazione" del censimento ed alla previsione di compensi accessori riconosciuti ai dipendenti di enti locali (comuni e camere di commercio) partecipanti al censimento in qualità di rilevatori o coordinatori, poi ammesso, dalle Sezioni riunite, a visto di legittimità con riferimento a tale ultima norma e a visto con riserva circa l'ambito oggettivo del censimento (restando da esso escluse le materie "pesca", "istruzione e sanità", "istituzioni pubbliche e private")[17].

6. I Comitati interministeriali.

Le competenze del CIPE, riordinate dal d.lgs. n. 430 del 1997 in base alla legge di delega n. 94 del 1997, formano oggetto di una nuova riforma (art. 3 legge 17 maggio 1999, n. 144), che si propone, ancora una volta, di riservare al Comitato le funzioni generali di indirizzo e di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, trasferendo le altre competenze di natura provvedimentale alle amministrazioni di settore. Nell'ambito della riforma, uno specifico ruolo viene assegnato al CIPE in relazione all'esigenza di accrescere qualità ed efficienza degli investimenti pubblici ed alla c.d. "programmazione negoziata".

[12] Del. Sez. contr. Stato 27 agosto 1998, n. 104.
[13] Del. Sez. riun. 21 gennaio 1999, n. 1.
[14] Del. Sez. contr. Stato 7 maggio 1998, n. 44.
[15] Del. Sez. riun. 2 febbraio 1999, n. 4.
[16] Del. Sez. contr. Stato 8 gennaio 1998, n. 3.
[17] Del. Sez. riun. 23 gennaio 1998, n. 5.